

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

statuendo sul ricorso presentato il 9 settembre 2016 dal signor

A.;

contro

la decisione 11 agosto 2016 del Municipio della Città di B.,;

viste le risultanze istruttorie, segnatamente le osservazioni 27 settembre 2016 della Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona, la risposta 5 ottobre 2016 del Comune di B., rapp. dal Municipio, e la risposta 16 ottobre 2016 della signora C.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto che la signora C., ha inoltrato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che la predetta domanda concerneva la richiesta di ottenere copia dei rapporti di controllo di cantiere (rapporti relativi agli orari

di lavoro) inerenti l'edificazione in corso al mappale n. X RFD di B. di proprietà dei signori A;

che il Municipio ha chiesto ai proprietari del fondo oggetto della domanda di accesso atti di formulare le loro osservazioni ex art. 14 LIT. I medesimi, con missiva 9 giugno 2016, si sono opposti alla domanda di accesso atti rilevando come la richiesta della signora C. fosse fondata unicamente dalla sua curiosità e non da un interesse concreto;

che, con presa di posizione 1. luglio 2016, il Municipio ha comunicato al signor A. l'intenzione di concedere l'accesso alla documentazione richiesta;

che, in data 14 luglio 2016, il ricorrente, ribadendo la propria opposizione, ha chiesto l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT;

che, con pronuncia 11 agosto 2016 il Municipio, riconfermandosi nella sua precedente presa di posizione, ha accordato alla signora C. l'accesso ai documenti. L'autorità comunale, dopo aver ricordato come i rapporti di controllo costituiscono dei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, ha ritenuto che la loro accessibilità non leda la sfera privata del proprietario del fondo poiché gli stessi non contengono dati personali degni di particolare protezione;

che avverso la predetta decisione insorge, con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postulandone l'annullamento. Egli ribadisce che la domanda presentata dalla richiedente è giustificata unicamente da una curiosità assillante della stessa, la quale non ha alcun interesse concreto alla visione dei rapporti di controllo cantiere;

che, con scritto 27 settembre 2016, la Commissione di mediazione indipendente, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni, considerato come non sia stata presentata alcuna domanda di mediazione;

che, con risposta 5 ottobre 2016, il Municipio si riconferma nelle allegazioni a fondamento della propria decisione e chiede la reiezione del gravame;

che, con risposta 16 ottobre 2016 la signora C. rileva come la sua richiesta di accesso documenti sia volta ad appurare la correttezza degli interventi effettuati dall'Ufficio tecnico comunale;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, in relazione con le considerazioni formulate dal ricorrente in merito all'evenienza che la richiesta formulata dalla signora C sia fondata unicamente dalla curiosità di quest'ultima, la scrivente Commissione rileva, anzitutto, che giusta l'art. 13 cpv. 2 LIT, la domanda d'accesso non dev'essere motivata, Di conseguenza a fronte di una domanda di consultazione non può di principio essere preteso la comprova di particolari interessi alla consultazione, la motivazione della domanda, l'indicazione dello scopo della domanda (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg., qui p. 404-405);
che, inoltre, visto lo scopo perseguito dalla LIT, ovvero sia favorire la partecipazione alla vita pubblica e garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 394) uno degli obiettivi che la legge si prefigge è quello di

offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità comunale come, ad esempio nel caso concreto, il rispetto delle procedure in ambito edilizio;

che, tutto ciò premesso, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità (art. 9 cpv. 1 LIT);

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, i rapporti di controllo relativi agli orari di lavoro del cantiere al mappale n. X RFD di B. devono essere considerati documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che la resistente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;

che tale eccezione viene fatta valere dall'insorgente, sebbene non in modo esplicito, con il gravame in rassegna;

che, a mente della scrivente Commissione, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti, con la sua decisione qui impugnata il Municipio non ha violato né il margine di apprezzamento che la norma gli concede, né il principio di proporzionalità. Infatti, concedendo la possibilità di accedere ai rapporti di controllo relativi agli orari di lavoro del cantiere al mappale n. X RFD di B non viene pregiudicata la sfera privata del proprietario del fondo e viene perseguito il principio dell'informazione e della trasparenza sancito dall'art. 1 LIT;

che, inoltre, i documenti richiesti non contengono dati personali degni di particolare protezione tali da impedirne l'accesso giusta i principi della LIT;

che alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi
richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è respinto.
Di conseguenza, la decisione 11 agosto 2016 del Municipio del Comune di B., è confermata.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT,
Residenza.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Commissario

Gianni Cattaneo